

Pubblicato il 03/06/2024

N. 00442/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2024, proposto da:

Andrea Massenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gonnese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottaviano Cui, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare:

- della nota prot. n. 6464 del 19 aprile 2024, con la quale il Presidente della Commissione esaminatrice ha comunicato l'esclusione del signor Andrea Massenti dal concorso indetto dal Comune di Gonnese per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n°2 agenti di polizia locale, area degli istruttori, per la non valutabilità della prova scritta;
- del provvedimento di cui al verbale della Commissione esaminatrice n°3 del 15 aprile 2024, non conosciuto, ma menzionato nella nota n°6464 del 19

aprile 2024, con il quale la prova scritta del signor Massenti non è stata ammessa alla valutazione ed il medesimo signor Massenti, quindi, non è stato ammesso alla prova orale;

- di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso..

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonnese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Il sig. Andrea Massenti, odierno ricorrente, ha partecipato alla prova scritta di un concorso pubblico indetto dal Comune di Gonnese per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due agenti di polizia locale.

In data 19 aprile 2024 ha ricevuto notizia di esserne stato escluso dal concorso, avendo la Commissione esaminatrice, in dichiarata applicazione dell'art. 28, comma 10, del Regolamento comunale dei concorsi e delle selezioni di personale, rilevato che *“nella redazione della risposta al quesito n. 2, sono stati riportati degli elementi potenzialmente identificativi della persona del candidato”*, questo perché nell'elaborato relativo alla prova scritta n. 2 del bando (*“Il candidato rediga uno schema di verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada per divieto di sosta”*) il sig. Massenti, dopo aver indicato i dati del trasgressore con nome e cognome *“Marco Rossi”*, aveva inserito i dati dell'autovettura *“Targata DG133FJ Modello Ibiza Marca Seat”*, corrispondenti a un autoveicolo a lui realmente intestato sino all'anno 2018.

Con il ricorso in esame, notificato in data 30 aprile 2024, l'interessato ha chiesto l'annullamento di tali esiti concorsuali, previa sospensione in via cautelare, ritenendo che nel caso di specie non siano stati evidenziati dalla Commissione elementi sufficienti a giustificare la sua esclusione dal concorso.

In data 3 maggio 2024 il Comune di Gonnese si è costituito in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 maggio 2024, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, le parti sono state informate della possibilità che la causa fosse definita con sentenza.

All'esito della discussione il Collegio ritiene che effettivamente sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato dallo stesso ricorrente e dal quale non vi sono motivi per discostarsi, due sono i presupposti affinché possa considerarsi violato il fondamentale principio di anonimato concorsuale: l'idoneità del segno di riconoscimento utilizzo e il suo utilizzo intenzionale da parte del candidato.

Nel caso specifico entrambi tali requisiti sussistono, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, in quanto:

- l'oggettiva riconducibilità al candidato dell'autovettura dallo stesso indicata nella prova concorsuale è evidente, essendo la stessa stata intestata allo stesso Massenti per molti anni (dal 2007 al 2018), tanto più in considerazione del contesto in cui il mezzo è stato utilizzato, cioè un piccolo centro urbano quale il Comune di Gonnese, tanto è vero che la Commissione si è avveduta di tale elemento e l'ha posto a fondamento della propria decisione;
- l'intenzione del ricorrente di farsi riconoscere si desume dall'inspiegabilità altrimenti dell'indicazione di un'autovettura a lui oggettivamente riconducibile, posto che il candidato ben avrebbe potuto indicare nell'elaborato un'altra autovettura ovvero un'autovettura "di fantasia".

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia infondato, trovando la contestata decisione della Commissione fondamento nelle risultanze concorsuali descritte, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024
con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Tito Aru

IL SEGRETARIO